COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

DETERMINAZIONE N. 625 DEL 20/02/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NON APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI CREDITI COMMERCIALI PER L'ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 104 del 29/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2024 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) e che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: "*A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1,*
 c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

 •.*ale misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

 •.b *le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";*

 art. 1 comma 861: "*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare".*

- art. 1 comma 862: "*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

 a *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

 b *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

 c *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

 d *al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."*

- art. 1 comma 867: *"A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,*
 n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.";

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini

dell'accantonamento, assumerà il valore "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2023 PCC / Stock 2022 PCC" o alternativamente "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2023 contabilità comunicato / Stock 2022 contabilità comunicato" e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore del 10% e se, al contempo, lo Stock 2023 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del **debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 pubblicato sulla** PCC: **euro 668.618,47 (dato allineato in data 14/02/2024)**;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio **2022** risultante da RGS: **29.885.847,22 euro**
- **Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2022 pubblicato in** RGS in data 31.01.2022: **- 6,74 giorni e pertanto inferiore allo zero**;
- Stock del **debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 pubblicato in** RGS :**euro 8.850,95**;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio **2023** risultante da RGS: **23.039.980,35 euro**

e quindi un **rapporto tra debito commerciale residuo scaduto**, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, **rilevato alla fine dell'esercizio 2023 e il totale delle fatture ricevute** nel medesimo esercizio **pari allo 0,038%, e pertanto "inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente"** ;

- **Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2023 pubblicato in** PCC: **- 4,87giorni, e pertanto inferiore allo zero**;

Rilevato pertanto che il comune di Rovigo ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dell'esercizio 2023 in quanto detta grandezza finanziaria si è ridotta del 98% rispetto al debito anno 2022;

Verificato di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2023 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2024 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 11 novembre 2022 con cui alla Dirigente, dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Bilancio e Gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 15/11/2022;

Fatto presente che con Decreto Dirigenziale n. 213 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo organizzativo per la Sezione Ragioneria alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Nicoli, responsabile del presente procedimento;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1 di dare atto che le risultanze acquisite dalla piattaforma elettronica dei Crediti Commerciali di RGS per l'anno 2023, alla data del 31.01.2024, sono le seguenti:

- **Stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023: euro 8.850,95**;
- **Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2023: 23.039.980,35 euro**;

e quindi un **rapporto tra debito commerciale residuo scaduto**, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2023 **e il totale delle fatture ricevute** nel medesimo esercizio **pari allo 0,039%**;

- **Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2023:- 4,87 giorni**;

2 di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono **il rispetto per l'anno 2023** delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 **e non richiedono** l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi **la costituzione per l'anno 2024** dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

3 di dare atto che le risultanze relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2023 sono state comunicate, tramite la piattaforma Area RGS, così come disciplinato dall'art. 1 c. 867 della Legge 145/2018;

4 di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

5 di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'ente, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 33/2013, alla sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti dei dirigenti amministrativi.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale